



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
 ragionieregenerale@comune.palermo.it
 Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. segretario/Direttore Generale
 Ai Sigg. Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
 Al Sig. Presidente del Consiglio comunale
 Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Violazione delle norme sugli impegni di spesa e sulla copertura finanziaria.
 Ordinanza Corte di Cassazione Civile sez. VI 27/1/2022 n. 2433.
 Ordinanza Corte di Cassazione Civile sez. VI 17-02-2022, n. 5267

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 27 gennaio 2022 n. 2433, torna nuovamente sul tema dell'arricchimento senza causa verso la Pubblica Amministrazione, richiamando i consolidati principi sanciti in tema di debiti fuori bilancio.

Il caso di specie riguarda l'acquisto di beni e servizi senza la previa assunzione di un valido impegno di spesa; in tal caso, l'azione di indebito arricchimento non può essere esperita, non tanto per mancanza del requisito, ormai non più necessario del riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A., quanto piuttosto per mancanza dei presupposti di residualità e sussidiarietà dell'azione di cui all'art. 2041 cc, in quanto l'impresa doveva piuttosto esperire l'azione nei confronti del funzionario che aveva impartito disposizioni nulle.

Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale, il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. L.gs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio." ⁽¹⁾

Il funzionario chiamato in via principale e pur agendo in via surrogatoria nei confronti dell'Ente, resta sempre debitore in via contrattuale, a meno che l'impresa non lo sollevi in giudizio accontentandosi dell'azione nei confronti dell'Ente per l'ingiustificato arricchimento. Infatti, mentre l'ente deve pagare il solo ingiustificato arricchimento, ossia al netto dell'utile di impresa, il funzionario resta responsabile dell'intero importo ordinato.

Resta salva, in ogni caso, l'azione del creditore verso il Comune in via surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dall'azione esercitata verso quest'ultimo ⁽²⁾

In altri termini, il creditore deve porre in giudizio di appello la questione della possibilità di individuare il funzionario nei cui confronti esercitare l'azione di responsabilità o la domanda di corresponsione della prestazione, in caso contrario non è abilitato ad agire in via diretta nei

⁽¹⁾ Così, Cass. 30109/ 2018; Cass. 5130/ 2020; Cass. 5665/ 2021.

⁽²⁾ Così Cass. 5665/ 2021.



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
 ragionieregenerale@comune.palermo.it
 Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

confronti dell'ente locale per reclamare un ingiustificato arricchimento della fornitura o dei servizi ricevuti.

La Corte di legittimità torna a fornire indicazioni sugli effetti dell'attività contrattuale in violazione delle regole contabili, in particolar modo sul principio della responsabilità personale di chi ha disposto la spesa in violazione delle norme sugli impegni di spesa e sulla copertura finanziaria con l'Ordinanza del 17.02.2022 n. 5267.

Nella recente decisione viene ribadito il principio secondo il quale l'impegno di spesa è imprescindibile alla liquidazione di lavori eseguiti, anche in conformità ad un contratto regolarmente stipulato, ovvero la mancanza del relativo impegno di spesa a nulla rileva che tra le parti sia stato stipulato il contratto di appalto, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità ⁽³⁾, indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta *ad substantiam* per la stipulazione, e dalla comunicazione delle relative comunicazioni al destinatario, da parte del responsabile del procedimento, che ha appunto l'obbligo di rendere edotto il contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione, in ossequio alla disciplina di cui all'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal comma quarto del medesimo articolo, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma primo, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

Infine, anche nel giudizio in esame, i giudici hanno ritenuto rinunciata la domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado, in quanto non riproposta nelle conclusioni rassegnate in sede di gravame.

Si rammenta che i riportati principi di diritto sono stati oggetto di plurime iniziative della scrivente, alle quali si aggiunge la presente.

IL RAGIONIERE GENERALE
 Dott. Bohuslav Basile

⁽³⁾ Così, *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n.15410.